

Bando comunale per contributo e sostegno al pagamento degli affitti riservato ai nuclei famigliari (anche monocomponente) che risultino in particolari situazioni di carattere sociale meritevoli di attenzione

Protocollo n. 24394 del 28/08/2019



AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO RENDE NOTO

Che con delibera della Giunta Comunale n. 176 del 27/08/2019 è stato approvato il presente bando comunale per contributo e sostegno al pagamento degli affitti riservato ai nuclei famigliari (anche monocomponente) che risultino in particolari situazioni di carattere sociale meritevoli di attenzione quali:

Fattispecie A: famiglie con presenza di un invalido in famiglia (con parametri reddituali);

Fattispecie B: Famiglie a “basso reddito” con situazione reddituale - mediante indicatore ISEE- dei componenti familiari (bassissimo reddito e/o figli a carico).

Art. 1 Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo:

1. Possono presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente Bando:

- i cittadini italiani residenti nel Comune di Lendinara da almeno cinque anni;
- i cittadini o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del D. Lgs. 06/02/2007, n 30;
- i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 08/01/2007, n. 3;

• i cittadini stranieri di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).

2. Gli interessati dovranno essere in possesso, al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

A) requisito soggettivo,

1. Gli interventi a sostegno delle locazioni di cui al presente Bando sono attuati in favore di soggetti residenti nel territorio comunale;

2. il requisito soggettivo è richiesto per tutti gli aspiranti beneficiari, italiani, comunitari ed extracomunitari;

B) ulteriori requisiti soggettivi di cui il richiedente deve essere in possesso alla data di presentazione della domanda:

1. essere maggiorenni;

2. essere conduttore e titolare di regolare contratto di locazione ad uso abitativo per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio del Comune di Lendinara e sia stata adibita dal richiedente a propria abitazione principale. Il contratto non deve essere stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. L'alloggio, che può essere di proprietà sia privata che pubblica, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata, non deve essere incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Il contratto di locazione, di natura non transitoria deve essere efficace e regolarmente registrato;

3. avere la residenza anagrafica nel Comune di Lendinara da almeno cinque anni;

4. non essere proprietario neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge convivente; detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare nel periodo di riferimento preso in considerazione ai fini della concessione dei contributi (01/01/2019 – 30/09/2019), nonché alla data di presentazione della domanda;

C – requisiti economici e sociali:

Fattispecie A: famiglie con presenza di un invalido in famiglia:

con grado di invalidità dal 70% al 100%;

non autosufficiente con più di 65 anni di età;

priva di vista (legge 382/70 e 508/88);

sordomuta (legge 381/70 e 508/88;

disabile con handicap grave (art. 3 c. 3 della legge 104/92);

e i seguenti parametri reddituali:

nucleo familiare ha ISEE inferiore o pari ad Euro 5.000,00 (contributo del 30%);

nucleo familiare ha ISEE compreso tra Euro 5.001,00 ed Euro 7.500,00 (contributo del 20%);

nucleo familiare ha ISEE compreso tra Euro 7.501,00 ed Euro 10.000,00 (contributo del 15%);

Fattispecie B Famiglie a “basso reddito” con situazione reddituale - mediante indicatore ISEE- dei componenti familiari come segue:

nucleo familiare ha ISEE inferiore a 8.500€ con un figlio o senza figli a carico (contributo del 30%);

nucleo familiare ha ISEE inferiore a 9.000€ con due o tre figli a carico (contributo del 20%);

nucleo familiare ha ISEE inferiore a 9.500€ con quattro o più figli a carico (contributo del 15%);

Il contributo verrà assegnato proporzionalmente all'importo del canone di locazione e a tutte le istanze presentate fino a esaurimento del fondo in ordine cronologico di arrivo, farà fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo dell'ente. Ogni nucleo familiare assegnatario non potrà beneficiare di un importo superiore all'80% del canone annuo, rapportato mensilmente in caso di durata inferiore all'anno. L'importo massimo erogabile per nucleo familiare è pari a 1.500,00 €/anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

Per periodo inferiore all'anno, si precisa che saranno prese in considerazione solamente le mensilità debitamente documentate tramite ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione. Il pagamento delle mensilità per le quali il richiedente non sia in grado di esibire le ricevute dovrà essere confermato tramite dichiarazione scritta del proprietario rilasciata ai sensi della l. 445/2000.

Tutte le ricevute di avvenuto pagamento dei canoni o ogni altra idonea documentazione giustificativa dovranno pervenire tassativamente entro la data di scadenza del presente bando; farà fede la data di ricevimento al protocollo.

Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/1998, nel caso di morosità del conduttore, il contributo allo stesso spettante verrà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso; in tal caso dovrà essere – obbligatoriamente – allegata alla domanda una dichiarazione del proprietario riportante l'ammontare dei canoni non pagati, esclusi gli oneri accessori, relativi al periodo 01/01/2019-30/10/2019 e l'IBAN ove effettuare il versamento. Nessun importo sarà ulteriormente ripetibile dal Comune di Lendinara se non il Contributo dovuto dall'inquilino moroso titolare a seguito di accettazione della relativa domanda.

L'ammontare della morosità dovrà essere successivamente confermata all'atto della liquidazione del contributo, a pena di esclusione.

Con riferimento a tutte le fattispecie agevolative deve essere considerato per l'accesso come ISEE di riferimento l'ordinario o corrente;

i beneficiari non possono usufruire di altri contributi all'affitto da qualsiasi ente vengano erogati;

i beneficiari non possono usufruire di altri contributi erogati dal Comune di Lendinara;

i richiedenti devono essere residenti nel Comune di Lendinara da almeno 5 anni.

Onde consentire il pagamento il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero cointestato con familiare purché convivente, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente o cointestato con familiare convivente. E' ammessa la comunicazione del conto corrente successivamente all'assegnazione del contributo. In casi eccezionali e documentati è possibile procedere al versamento in contanti presso la tesoreria comunale.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 431 del 9/12/1998, le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) in favore dei conduttori, non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'art. 11 (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) della legge medesima.

Dalla residenza comunale li 27/08/2019

F.to Il Sindaco

Luigi Viaro